

Statuto CESVOV

*(Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 27 novembre 2003;
modificato l'8 luglio 2004 come da richiesta della Regione Lombardia
e dall'Assemblea Straordinaria del 2 maggio 2006)*

Art. 1 - Costituzione

E' costituita in Varese l'Associazione "Centro di Servizi per il Volontariato della provincia di Varese", d'ora in poi definita per brevità CESVOV.

Il CESVOV è un'associazione senza fini di lucro, apolitica ed aconfessionale che si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico.

Il CESVOV si ispira agli art. 1, 2 e 3 della legge 266/91 ed agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2 – Finalità

Il CESVOV, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, persegue lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le organizzazioni di volontariato e l'associazionismo.

A tal fine garantisce pari condizioni di accesso di tutti gli utenti, che ne abbiano titolo, alle iniziative e ai servizi prodotti, senza alcuna discriminazione.

Art. 3 – Attività

Il CESVOV realizza i propri scopi con le seguenti attività elencate a titolo esemplificativo:

- a) promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli;
- b) offrire assistenza e consulenza alla progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- c) fornire consulenze e realizzare iniziative nel campo giuridico, fiscale e assicurativo;
- d) sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione del volontariato e degli operatori sociali;
- e) attuare studi e ricerche;
- f) raccogliere e mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazione sulle attività e le organizzazioni di volontariato e del Terzo settore, locali, nazionali ed internazionali e dell'Unione Europea;
- g) mettere in relazione le organizzazioni di volontariato, le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici, i mezzi di informazione;
- h) fornire servizi agli enti locali e alle istituzioni pubbliche e ad altri soggetti pubblici e privati;
- i) svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statuari;

I servizi potranno essere erogati a titolo gratuito agli aventi diritto e/o tramite apposita convenzione nonché a fronte di corrispettivi specifici.

Onde poter perseguire pienamente le finalità statuarie, il CESVOV potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato incluse eventuali strutture decentrate sul territorio provinciale, nonché costituire altri enti o società controllate. Altresì potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con Centri di Servizio per il Volontariato, con istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese.

Art. 4 – Soci

Possono aderire al CESVOV le organizzazioni del volontariato e dell'associazionismo operanti sul territorio provinciale. Almeno i due terzi dei soci del Centro Servizi devono essere organizzazioni di volontariato.

Art. 5 - Ammissione dei soci

La domanda di ammissione, nella quale si dichiara di accettare il presente Statuto, è inoltrata al Consiglio Direttivo, che la sottopone con proprio parere all'Assemblea, che si esprime nella prima convocazione successiva alla domanda.

Sull'accoglimento o sul rigetto dell'ammissione dell'organizzazione aspirante va data comunicazione per iscritto all'interessata specificandone i motivi. In caso di diniego potrà essere presentato appello all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 6 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per: scioglimento, recesso, morosità o esclusione. Per i due ultimi casi la decisione dovrà essere assunta dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto: di essere informati su tutte le attività ed iniziative del CESVOV, di partecipare alle assemblee con diritto di voto, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto, dall'appartenenza al CESVOV.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, di versare le quote sociali

Art. 8 - Organi sociali

Sono organi del CESVOV:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente del Consiglio.

il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 9 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è organo sovrano del CESVOV ed è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta altresì da almeno un decimo dei soci: in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro quindici giorni dalla richiesta.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 10 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione e in seconda convocazione, che deve tenersi necessariamente almeno un giorno dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, con voto palese, fatta eccezione per le questioni relative alle persone che sono sempre deliberate a scrutinio segreto.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) determinare la quota associativa ed il termine entro cui pagarla;
- b) discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) definire il programma generale annuale di attività del CESVOV;
- d) determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- f) nominare i componenti del Collegio dei revisori dei conti ;
- g) discutere ed approvare le proposte di regolamento predisposte dal Consiglio Direttivo per il funzionamento del CESVOV e degli organi sociali;
- h) decidere su ammissione e decadenza dei Soci;
- i) discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 11 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni: modifica dello Statuto; scioglimento del CESVOV.

Per le modifiche statutarie l'assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 12 – Convocazione dell'assemblea

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera raccomandata a tutti i soci almeno dieci giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti che saranno oggetto della discussione.

Art. 13 – Deliberazioni dell'assemblea ordinaria

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, validamente costituita, sono prese a maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. Ciascun socio può essere latore di una sola delega.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea da approvarsi nella seduta successiva.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti da 7 a 11 che viene determinato triennialmente in sede di assemblea elettiva.

Ai membri eletti dall'Assemblea si affianca un membro nominato dal Comitato di gestione dei fondi speciali, secondo quanto disposto dall'Art. 2 sesto comma lettera D del DM 8 ottobre 1997.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri non possono essere eletti più di tre volte consecutive.

I componenti del Consiglio Direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute nello svolgimento della loro carica.

Art. 15 – Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. Si riunisce almeno 6 volte l'anno e ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del CESVOV. Di conseguenza, onde realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario che deve essere avallato dal Presidente.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o che comunque riguardino le persone.

Art. 16 – Attribuzioni del consiglio

Il Consiglio Direttivo:

- a) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) elegge nel proprio seno il Presidente e due vicepresidenti;
- c) può affidare incarichi specifici ai singoli consiglieri;
- d) nomina il Direttore;
- e) nomina, se ritenuto opportuno, il Comitato scientifico e l'equipe di valutazione;
- f) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento del CESVOV e degli organi sociali;
- g) predispone all'Assemblea dei soci il programma annuale e pluriennale di attività e le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento del CESVOV;
- h) decide, su proposta del Direttore, su assunzione e licenziamento del personale dipendente, avvio e interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza;
- i) redige il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- j) riceve le domande di adesione di nuovi soci, su di esse esprime motivato parere che sottopone all'Assemblea;
- k) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- l) propone all'Assemblea i provvedimenti di decadenza da socio per attività in contrasto con le finalità statutarie e le deliberazioni degli organi del CESVOV.

Art. 17 – Surroga dei componenti il consiglio

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più componenti il consiglio di nomina assembleare, si provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita dovranno essere indette elezioni suppletive.

Art. 18 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante del CESVOV. Viene eletto dal Consiglio Direttivo e resta in carica per la sua durata. Non può svolgere l'incarico per più di tre mandati pieni.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Individua tra i due vice presidenti quello a cui affidare la funzione vicaria. Può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 gg. alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In ogni caso di vacanza, assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

Il Presidente può inoltre delegare parte dei propri compiti ai Vice Presidenti.

Art. 19 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Rimane in carica due anni ed è formato da tre membri effettivi e due supplenti. Essi sono nominati tra persone di comprovata competenza e professionalità. Tra i componenti effettivi, oltre a quelli nominati dall'Assemblea, uno viene designato dal Comitato di gestione dei fondi speciali, secondo quanto disposto dall'Art. 2 sesto comma lettera D del DM 8 ottobre 1997.

I membri effettivi eleggono tra di loro un Presidente che dovrà essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

Il Collegio dei Revisori, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo.

Presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 20 – Direttore del CESVOV

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari all'attuazione delle delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e alla corretta gestione del CESVOV, ha la responsabilità del personale dipendente e dei collaboratori. Può essere dipendente o percepire emolumenti. La sua retribuzione è determinata dal consiglio.

Art. 21 - Coordinamenti dei Centri di Servizio

Il CESVOV può aderire al Coordinamento Regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato della Lombardia nella persona di un suo rappresentante, a tale organismo sono demandati compiti di coordinamento al fine di realizzare la collaborazione tra i Centri, di permettere la circolazione e qualificazione delle esperienze, di ottimizzare le risorse disponibili per i Centri.

Il CESVOV può altresì aderire ad altre forme di coordinamento tra centri di servizio a livello nazionale ed internazionale.

Nell'adesione al Coordinamento il CESVOV si assume gli eventuali oneri di carattere finanziario che ne potrebbero derivare.

Art. 22 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23 – Bilancio

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente, entro il 30 aprile all'Assemblea ordinaria per l'approvazione: la relazione, il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché quello preventivo per l'anno in corso.

L'Assemblea delibera sentita la relazione del collegio dei Revisori dei Conti.

I tempi di presentazione del progetto di intervento finanziato ai sensi dell'art. 15 della L. 266/91 tengono conto dei tempi stabiliti dal Comitato di Gestione per la ripartizione dei fondi speciali destinati ai Centri di servizio per il volontariato.

Art. 24 – Fonti di Finanziamento

Le fonti di finanziamento del CESVOV sono:

- a) le quote associative;
- b) i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- c) entrate derivanti da convenzioni;
- d) i contributi pubblici e dei privati;
- e) la gestione economica del patrimonio;
- f) entrate derivanti da attività commerciali;
- e) i fondi speciali presso le Regioni di cui alla L. 266/91 art.15 e D.M. 08/10/97 art.2.

Art. 25 - Patrimonio

Il patrimonio del CESVOV è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso;
- b) le eccedenze degli esercizi annuali;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità del CESVOV. Il patrimonio iniziale è costituito da € 52.000. I soci non possono pretendere la restituzione delle quote associative. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, scioglimento o esclusione di un socio, la sua quota sociale rimane al CESVOV.

Art. 26 - Modifiche dello Statuto

Modifiche dello Statuto possono essere proposte all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 dei soci. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie vengono adottate a maggioranza dei soci in sede di Assemblea straordinaria con le modalità stabilite dall'art. 11 dello Statuto.

Art. 27 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento del CESVOV viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria con le modalità stabilite dall'art. 11 dello Statuto.

In tal caso, il patrimonio del CESVOV dedotte le passività, viene devoluto ad Enti o associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle descritte nel presente Statuto.

Art. 28 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia.